



IL PATRONATO DEI CITTADINI

AMMORTIZZATORI SOCIALI

NASpl

(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego)

OPERATIVITA' e DESTINATARI

La NASpl (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI).

REQUISITI

E' richiesta la **presenza congiunta dei seguenti requisiti:**

- **stato di disoccupazione involontaria.**
- almeno **13 settimane** di contribuzione versata o dovuta (*nel rispetto del minimale*) nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
- almeno **30 giornate di effettiva presenza al lavoro** (*a prescindere dalla durata oraria e dal rispetto del minimale contributivo*) nei **12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.**

Nota bene: ai fini della ricerca della contribuzione minima necessaria per il diritto alla NASpl **non sono utili per il diritto ma ampliano il quadriennio di riferimento i seguenti periodi: malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro; Cigo/Cigs a zero ore; Cassa in deroga; Contratti di solidarietà a zero ore; permessi e congedo per assistere familiari conviventi in situazione di handicap grave; aspettativa sindacale; lavoro in Paesi non convenzionati.**

La "neutralizzazione" opera anche ai fini della ricerca delle 30 gg. di effettiva presenza al lavoro. Si tratta degli stessi periodi neutralizzabili per la ricerca delle 13 settimane con l'aggiunta della malattia e infortunio sul lavoro anche nel caso vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore. Costituisce periodo neutro anche la contribuzione figurativa per maternità nonché i periodi di non lavoro nell'ambito di un rapporto di lavoro intermittente o in somministrazione.

La NASpl è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio). Ottenimento anche nei casi di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione (art. 1, comma 40, legge 92/2012 – c.d. legge Fornero) nonché per licenziamenti disciplinari ed in caso di offerta economica (art. 6 Dlgs 23/2015). Non è inoltre ostativa al riconoscimento della NASpl, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 KM dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

BASE DI CALCOLO E IMPORTO

L'importo dell'indennità, che sarà erogata mensilmente, è rapportato alla **retribuzione imponibile ai fini previdenziali** degli **ultimi 4 anni** divisa per il numero di settimane di contribuzione (*a prescindere dal minimale*) e moltiplicata per il coefficiente 4,33.

In particolare:

- se la retribuzione mensile, come sopra determinata, è pari o inferiore a **1.195 euro** (importo rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la NASpl è pari al **75%** della retribuzione mensile stessa;
- se la retribuzione mensile, come sopra determinata, è superiore a **1.195 euro**, la NASpl è pari al **75%** del predetto importo, **incrementata di una somma pari al 25%** della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L'importo mensile dell'indennità non può superare in ogni caso, nel 2015, **1.300 euro mensili** (valore soggetto a rivalutazione annuale sulla base rivalutazioni Istat) e si riduce del **3%** ogni mese a decorrere dal 91° giorno della prestazione.

LA DURATA

È pari alla metà delle settimane di contribuzione (computate nel rispetto del minimale) degli ultimi 4 anni (massimo 24 mesi). Il fattore anagrafico non è più influente.

Nota bene: dalla durata come sopra determinata vanno detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (anche se usufruite in unica soluzione). La contribuzione presente nel quadriennio da "portare in detrazione" è solo quella riferita ai seguenti eventi: DS ord.; DS Agr.; DS Req.Rid.; MiniAspi2012; Aspi; MiniAspi.

PRESENTAZIONE DOMANDE e DECORRENZA

Domanda telematica all'INPS entro il termine di decadenza di **68 gg.** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La NASpl decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Nota bene: eccezioni in relazione ad alcune casistiche (malattia/infortunio sul lavoro; maternità; vertenza sindacale; mancato preavviso; licenziamento motivi disciplinari).

ULTERIORI CONDIZIONI

L'erogazione della NASpl è condizionata:

- allo stato di disoccupazione;
- alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
- ai percorsi di riqualificazione professionale;
- alla accettazione di congrue offerte di lavoro.

In caso di mancata partecipazione alle iniziative di cui sopra o di mancata accettazione di un offerta congrua di lavoro senza che vi siano giustificati motivi, si applicano delle sanzioni che vanno dalla decurtazione in misura progressiva delle mensilità di NaSpl fino alla decadenza dalla prestazione nei casi di reiterata mancata presentazione o rifiuto di accettazione di un offerta congrua di lavoro.

CUMULABILITA'/SOSPENSIONE/DECADENZA IN CASO DI LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO O DI IMPRESA INDIVIDUALE

Per il beneficiario della prestazione di NASpl che si rioccupi con il rapporto di **lavoro subordinato** o intraprenda l'esercizio di una **attività autonoma o di impresa individuale/"parasubordinata"**, trovano applicazione gli istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza secondo le regole sotto riportate:

Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato:

- se il reddito che si prevede di realizzare è superiore a **euro 8.000** (reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato) la NASpl è **sospesa** per la durata del rapporto di lavoro che però **non deve essere superiore a 6 mesi**. Nel caso, invece, **la durata supera i 6 mesi si decade dalla NASpl**.
- se il reddito che si prevede realizzare è pari o inferiore a **euro 8.000** la NASpl continua ad essere corrisposta anche se la durata del rapporto sia superiore a 6 mesi ma sarà ridotta nella misura dell'80% del reddito previsto. L'interessato conserva la NASpl a condizione che il datore di lavoro, o qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi da quelli per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpl. L'interessato ha comunque l'obbligo di comunicare all'Inps **entro 30 giorni** dall'inizio dell'attività lavorativa, il reddito annuo presunto. La mancata comunicazione del reddito entro il termine dei 30 giorni produce: **la sospensione** d'ufficio della NASpl nel caso il rapporto di lavoro **sia di durata pari o inferiore a sei mesi; la decadenza** della NASpl laddove il rapporto **sia di durata superiore o a tempo indeterminato**.

Lavoro autonomo

La NASpl è compatibile con lo svolgimento di attività autonomo/impresa individuale e parasubordinata purché il reddito annuo derivante da dette attività dall'attività lavorativa:

- sia inferiore a **euro 4.800** (*reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato e che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U.I.R*) **nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale.**
- **non superi euro 8.000** (*reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato e che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U.I.R*) **in caso di attività "parasubordinata".**

Nei casi sopra indicati l'interessato ha l'obbligo di comunicare all'Inps, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa il reddito annuo presunto e la Naspi gli sarà ridotta nella misura dell'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità, o se antecedente, la fine dell'anno.

LA DECADENZA

Si decade dall'indennità in caso di:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- reiterata e ingiustificata mancata accettazione di offerta congrua di lavoro o presentazione ad iniziative di attivazione lavorativa o a percorsi di riqualificazione professionale;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato senza aver comunicato all'Inps - entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro - il reddito annuo previsto;
- nuova attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver comunicato all'Inps - entro 30 giorni dall'inizio dell'attività - il reddito annuo previsto;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpl.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi di percezione della NASpl sono coperti da contribuzione figurativa.

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA

Il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero importo del trattamento (*questa possibilità da sperimentale diventa strutturale*):

- come incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma;
- come incentivo all'avvio di impresa individuale;
- come sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

A tal fine, è necessario presentare telematicamente domanda di anticipazione all'INPS, a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Nel caso venga istaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata dalla Naspi, la indennità dovrà essere restituita per intero salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato non si sia istaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Nota bene L'erogazione della NASpl anticipata non dà diritto né all'accredito della contribuzione figurativa né all'Anf.

DIS-COLL

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata)

OPERATIVITA' e DESTINATARI

La DIS-COLL opera per gli eventi di disoccupazione interventi nell'anno 2016 (*intervento sperimentale e nei limiti della copertura finanziaria prestabilita*).

È destinata ai **Co.co.co.** e **Co.co.pro.**, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Spetta anche ai collaboratori con contratto con la P.A.. Sono altresì esclusi gli **assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio** che svolgono attività di ricerca presso le università e negli enti di ricerca.

REQUISITI

È richiesta la **presenza congiunta dei seguenti requisiti**:

- **stato di disoccupazione** al momento della richiesta di indennità DIS-COLL;
- **almeno 3 mesi di contribuzione** nel periodo temporale che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la cessazione e la data di cessazione.

ULTERIORI CONDIZIONI

L'erogazione della DIS-COLL è condizionata:

- allo stato di disoccupazione;
- alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
- ai percorsi di riqualificazione professionale;
- alla accettazione di congrue offerte di lavoro.

BASE DI CALCOLO E IMPORTO

L'importo dell'indennità è rapportato al **reddito imponibile ai fini previdenziali** (*versamenti contributivi effettuati*) derivante dai rapporti di collaborazione riferiti all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi o frazione di essi corrispondente alla durata dei contratti di collaborazione (*interpretazione del Ministero del lavoro*).

In particolare:

- **se il reddito mensile, come sopra determinato, è pari o inferiore a 1.195 euro** (*importo rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI*), la DIS-COLL è pari al **75%** del reddito;
- **se il reddito mensile, come sopra determinato, è superiore a 1.195 euro**, la DIS-COLL è pari al **75% del predetto importo**, incrementato di una somma pari al **25%** della differenza tra il reddito mensile e il predetto importo.

L'indennità è corrisposta mensilmente. L'importo dell'indennità non può superare i **1.300 euro mensili** e si riduce del **3%** ogni mese a decorrere dal 91° giorno della prestazione.

LA DURATA

- non può essere superiore a **6 mesi**;
- è pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata dei contratti di collaborazione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la cessazione e la data di cessazione stessa (*interpretazione del Ministero del lavoro*).

Nota bene: dalla durata come sopra determinata vanno detratti i periodi di durata del rapporto di collaborazione che hanno già dato luogo a precedente DIS-COLL.

PRESENTAZIONE DOMANDE e DECORRENZA

Domanda telematica all'INPS entro il termine di decadenza di **68 gg.** dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione.

La DIS-COLL decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda (*eccezioni in caso di degenza ospedaliera o maternità durante il rapporto di collaborazione poi cessato ovvero nei 68 gg. dalla cessazione*).

Le domande verranno accettate dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento risorse.

DECADENZA

- in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di **durata superiore a 5 giorni si decade** dalla DIS-COLL; al contrario in caso di durata fino a 5 giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio
- in caso di reiterata mancata partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa/percorsi di riqualificazione professionale o accettazione di un'offerta congrua di lavoro senza che vi siano giustificati motivi;
- inizio di una attività di lavoro autonomo o di impresa individuale/attività "parasubordinata" dalla quale derivi un reddito superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4800 euro/8.000 euro) ovvero senza che il lavoratore comunichi all'INPS entro trenta giorni, dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensionamento di vecchiaia o anticipato (possibilità di opzione in caso di titolarità di assegno ordinario di invalidità).

COMPATIBILITÀ CON IL LAVORO AUTONOMO O DI IMPRESA INDIVIDUALE/ATTIVITÀ "PARASUBORDINATA"

Se il beneficiario della DIS-COLL intraprende un'attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato e che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U.I.R (4.800 euro/8.000 euro), deve comunicare all'INPS **entro 30 giorni dall'inizio dell'attività** il reddito annuo che prevede di produrre. Nel caso le predette attività siano preesistenti il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL.

Come per la NASpI, il trattamento è ridotto di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Nel caso di **mancata comunicazione del reddito si decade dal diritto alla DIS-COLL** a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi di percezione della DIS-COLL non danno luogo a copertura figurativa ai fini pensionistici.

ASDI *(Assegno di disoccupazione)*

OPERATIVITA' e DESTINATARI

L'Assegno di disoccupazione, ASDI, è una provvidenza economica a carattere assistenziale che opera a decorrere dal 1° maggio 2015 in via sperimentale, volta a fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della NASpI che abbiano interamente fruito di questa indennità per la durata massima spettante e siano ancora privi di occupazione e in una condizione economica di bisogno.

Nota bene: *L'ASDI non spetta a coloro che hanno ottenuto l'anticipazione della Naspi. Sono altresì esclusi dal beneficio i lavoratori, i cui rapporti di lavoro sono cessati entro il 30 aprile 2015 che pertanto ricadono sotto la tutela della Aspi/MiniAspi.*

REQUISITI

È richiesta la **presenza congiunta** dei seguenti requisiti:

- **aver fruito della NASpI per la sua durata massima** (*il richiedente non deve essere decaduto dalla NASpI prima del termine naturale di durata della stessa*). L'Inps ha precisato che anche coloro che hanno usufruito della NASpI oltre il termine del 31 dicembre 2015 possono beneficiare della ASDI;
- **permanenza dello stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI**
- **essere in condizione economica di bisogno** (*possedere una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 5.000*).

Oltre ai requisiti di cui sopra, nel primo anno di applicazione di questa misura, **sarà data priorità ai lavoratori che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:**

- appartenere, al termine del periodo di fruizione della NASpI, a nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18;
- avere una età di almeno **55 anni** e non avere ancora maturato i requisiti di pensione di vecchiaia o anticipata.

ULTERIORI CONDIZIONI

L'erogazione della ASDI è condizionata alla:

- non fruizione di ASDI per periodi pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della Naspi e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
- sottoscrizione di un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal Centro per l'impiego di residenza del richiedente l'assegno che dovrà contenere specifici impegni a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione e ad accettare congrue offerte di lavoro. La sottoscrizione del patto è anche necessaria per il mantenimento dello status di disoccupazione.

BASE DI CALCOLO E IMPORTO

L'importo dell'assegno è pari al 75% dell'ultima indennità NASpl percepita e, in ogni caso, non potrà superare l'ammontare dell'assegno sociale (per il 2015 pari a € 448,52 mensili).

Sono tuttavia previsti degli incrementi basati sui carichi familiari nella seguente misura:

- € 89,7 per nucleo familiare con 1 figlio a carico (ASDI massima sale a 538,22 euro);
- € 116,6 per 2 figli a carico (ASDI massima che sale a 565,12 euro);
- € 140,8 per 3 figli a carico (ASDI massima che sale a 589,32 euro);
- €163,82 per 4 o più figli a carico (ASDI massima che sale a 612,34 euro).

Per effetto degli incrementi per carichi di famiglia l'ASDI non può essere superiore al 75% dell'ultima NASpl percepita comprensiva degli importi a titolo di Anf e comunque non inferiore al beneficio mensile attribuiti mediante la Carta acquisti sperimentale i cui importi sono riportati nella tabella sottostante.

	AMMONTARE DEL BENEFICIO MENSILE
2 membri	€ 231
3 membri	€ 281
4 membri	€ 331
5 o più membri	€ 404

Gli incrementi per carichi familiari sono indicizzati annualmente in misura pari alla perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'AGO.

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di ASDI va effettuata all'INPS in via telematica a partire dal **primo giorno successivo** al termine del periodo di fruizione della NASpl ed entro il **termine di decadenza di 30 giorni**.

Le domande verranno accettate dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento risorse.

Al fine dell'erogazione del beneficio il lavoratore deve avere sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico presso il Servizio competente per l'impiego di residenza del lavoratore ovvero essersi recato al Centro per l'impiego per la sottoscrizione del progetto personalizzato

LA DURATA e PAGAMENTO

L'assegno di disoccupazione ASDI è **erogato mensilmente**, a partire dal giorno di accettazione della domanda, e **decorre dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpl, per una durata massima di 6 mesi**.

Qualora il lavoratore abbia già usufruito dell'ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della Naspi, l'ASDI è erogata per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell'ASDI fruita in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 mesi e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della Naspi.

Il pagamento del sussidio avverrà attraverso strumenti di pagamento elettronico.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA e ANF

L'erogazione dell'ASDI anticipata non dà diritto né all'accredito della contribuzione figurativa né all'Anf.

DECADENZA

- perdita dello stato di disoccupazione;
- venir meno della condizione di povertà;
- mancata presentazione della domanda di ASDI entro 30 giorni dal termine del periodo di fruizione della NASpl;
- reiterata mancata partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa/percorsi di riqualificazione professionale o accettazione di un'offerta congrua di lavoro senza che vi siano giustificati motivi;
- inizio nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato senza aver comunicato all'Inps - entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro - il reddito annuo previsto;
- nuova attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver comunicato all'Inps
- entro 30 giorni dall'inizio dell'attività - il reddito annuo previsto;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato o assegno sociale;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l'ASDI.

CUMULABILITA'/SOSPENSIONE/DECADENZA IN CASO DI LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO O DI IMPRESA INDIVIDUALE

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ASDI instaura un rapporto di lavoro subordinato o intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale/parasubordinata è soggetto ai limiti di compatibilità e agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Sarà necessario inoltre verificare il requisito della condizione economica di bisogno con l'aggiornamento dell'ISEE sulla base del nuovo reddito percepito.